

AUTOMOBILE CLUB ROMA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 56 DEL 01 / 09 / 2021

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, del collaudo finale per i lavori di manutenzione straordinaria del dell'immobile sito a Roma – Via Parigi, 11, da destinare a nuova sede istituzionale dell'Automobile Club Roma ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. dal 33 al 43 del d.p.r. 207/2010 (CIG n. Z2C32E3EC5).

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Roma, che individua nel Direttore, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente;

visto l'art. 2, comma 1 che attribuisce al Direttore i poteri di gestione e l'art. 19 del medesimo Regolamento, che stabilisce che l'attività negoziale dell'Ente è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigenti in materia per gli Enti pubblici;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma n. 24 del 30 maggio 2019, con cui è stato autorizzato l'acquisto di un immobile sito in Roma, Via Parigi, 11, identificato da IV piano identificato al NCEU Foglio n. 480, Part.III n. 177, Sub. nn. 32, 33, 531, da destinare a sede istituzionale dell'Ente, concluso con atto a rogito del Notaio Raimondo Zagami il 17 dicembre 2019;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma n. 32 del 1° ottobre 2019, con cui è stato autorizzato l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione architettonica dell'unità immobiliare all'Arch. Luciano Soldi e la deliberazione n. 50 del 29 ottobre 2019, con cui è stato autorizzato l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti alla Società Soclift Srl;

vista la deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2020 con cui il Consiglio Direttivo ha preso atto del progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile di Via Parigi, 11;

vista la deliberazione n. 34 del 9 ottobre 2020, con cui il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma ha preso atto del *layout* del progetto esecutivo a firma dell'Arch. Luciano Soldi per la parte architettonica e della Soc. Soclift Srl per la parte impiantistica, redatta ai sensi dell'art.23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, per la ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile e ha approvato il piano di finanziamento dell'opera, dando mandato al Direttore a svolgere

la procedura di scelta del contraente;

vista la determinazione n. 47 del 4 novembre 2020, con cui il Direttore ha approvato il progetto esecutivo, sulla base della validazione senza riserve resa con nota prot. n. 534/20 del 4 novembre 2020 dal prof. ing. Roberto de Lieto Vollaro, assistente al RUP;

vista la determinazione n. 63 del 28 dicembre 2020, con cui il Direttore ha aggiudicato la procedura negoziata, svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento energetico dell'immobile sito in Roma – via Parigi, 11, da destinare a nuova sede dell'Ente alla Società Bia.Ser. Impianti Srl c.f. e p. IVA 06099481001 con sede in Roma alla via Francesco Vitalini, 23;

vista la determinazione n. 42 del 22 giugno 2021, con cui il Direttore, in considerazione della circostanza imprevedibile di non poter fruire della tensione a 380Volt presso l'immobile per le caratteristiche dell'impianto dell'edificio, ha affidato alla Società Soclift Srl la realizzazione di un progetto impiantistico integrativo;

vista la deliberazione n. 36 del 22 luglio 2021, con cui il Consiglio Direttivo, in vista del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile e a maggior garanzia per l'Ente, ha autorizzato il Direttore ad eseguire il collaudo dell'opera ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non avvalendosi della facoltà di sostituire lo stesso con il certificato di regolare esecuzione;

richiamato l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto ai tecnici di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dell'incarico di collaudo finale dell'opera, pubblicato in data 23 luglio 2021 con scadenza al 7 agosto 2021;

preso atto che, alla data di scadenza dell'avviso, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse in risposta all'avviso;

considerato l'art. 102, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8;

richiamato l'art. 31, comma 8, secondo cui “*Gli incarichi (...) di collaudo (...), vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)*”;

visto l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sostituito dalla disposizione “speciale” legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui, fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’*“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”* mediante *“affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto*

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

acquisito il Curriculum Vitae dello Studio Mendicino Srl, estratto dall’archivio fornitori della Società Progei SpA

vista l’offerta presentata dall’Arch. Gennaro Mendicino, nato il 24/10/1971 a Lamezia Terme (CZ) e residente a Avezzano (AQ) in Via Pio La Torre, 4 quale legale rappresentante della Società Studio Mendicino Srl con sede in Roma in Via del Pigneto, 285 (CF/Piva 14438751001) acquisita al protocollo con n. 663 del 27 agosto 2021, in risposta alla richiesta di preventivo inviata dall’Ente prot. n. 663 del 26 agosto 2021, per l’esecuzione del collaudo finale del contratto in oggetto per il corrispettivo di € 7.000,00 oltre IVA;

accertato che il compenso è conforme alle tabelle del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

dato atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il fine che si intende perseguire con il contratto oggetto di affidamento è sottoporre l’opera realizzata a collaudo finale, secondo le previsioni della legge;

verificata la regolarità contributiva della Società attraverso DURC allegato;

acquisita la documentazione presentata dall’operatore:

- autocertificazione di assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- patto di integrità sottoscritto per accettazione;
- dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse per incarico professionale.

visti gli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;

visti l’art. 42 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all’obbligo di astensione dell’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell’ANAC di affidare a sé medesimo, Direttore e RUP dei lavori, il ruolo di Responsabile del procedimento;

verificato che, in capo al RUP non sussistono situazioni che comportano obbligo di astensione o incompatibilità all’espletamento dell’incarico;

visti gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge

compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

visti l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ritenuto, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di affidare l'incarico di Responsabile del procedimento al dott. Fabio Mantellini, funzionario dell'Ente;

dato atto che, in capo al RUP non sussistono situazioni che comportano obbligo di astensione o incompatibilità all'espletamento dell'incarico;

dato atto che al presente servizio è stato assegnato dal sistema ANAC lo Smart CIG: n. **Z2C32E3EC5**;

DETERMINA

di dare atto che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, alla Società Studio Mendicino Srl con sede in Roma in Via del Pigneto, n. 285 (C.F./P.Iva n. 14438751001) il servizio di architettura ed ingegneria consistente nello svolgimento del collaudo del contratto per la manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Roma – via Parigi, 11, di proprietà dell'Automobile Club Roma per il corrispettivo di € **7.000,00** oltre IVA e altri oneri fiscali.;

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 50/2016;

di attestare che a carico del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

di dare atto che l'importo trova copertura nel budget economico per il 2021;

di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 nella sottosezione "bandi di gara e contratti" e dell'art. 23 ("provvedimenti dei dirigenti amministrativi").

f.to IL DIRETTORE
Riccardo Alemanno

All.

